



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3558
Data di Arrivo		Data di Partenza	06/06/2022
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	LORO Indirizzi PEC

E p.c.	Consiglieri Nazionali
PEC	LORO Indirizzi PEC

Circolare	Codice Atto	Numero	Ann o	Autore	Estensore
	AA5C	28	2022	GB	bb

Oggetto:	Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022 e obbligo POS - anticipo data applicazione sanzione per mancata ottemperanza. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022 n. 36, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022.
-----------------	--

Gentili/Egredi Presidenti,
Care/i Colleehe/i,

il **DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022 n. 36, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, all'art. 18, "Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici" stabilisce di estendere l'obbligo della fattura elettronica anche ai contribuenti in regime forfettario.

In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono a partire dal **1° luglio 2022**, l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i predetti contribuenti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

N.B. restano ancora esonerati **fino al 31.12.2023**, le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Per questi soggetti l'obbligo scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.

Stante la difficoltà di attuazione di tale obbligo, per il primo trimestre di vigenza (dal 1° luglio al 30 settembre), il termine di emissione previsto, in via ordinaria, a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, è spostato fino al mese successivo senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L'importo della sanzione va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.



Ministero della Giustizia

Inoltre sempre all'art.18, il decreto anticipa dal 1° gennaio 2023 al **30 giugno 2022** l'obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici.

Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a **30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata**.

Tale obbligo deriva dal DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", in cui il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. In particolare, l'art. 15 del citato Decreto, più volte modificato nel tempo, dispone l'obbligo per i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito/credito o altri strumenti elettronici. Tale obbligo interessa anche i professionisti.

Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell'obbligo in esame prevedendone l'esclusione soltanto in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

Le ragioni che hanno portato all'anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all'attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il DL non impone al professionista di accettare tutte le forme di pagamento digitale, ma almeno una tipologia di carta di debito e di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di appartenenza). Nel momento in cui il professionista aderisce a un circuito (es. VISA), deve pertanto sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito.

SANZIONI.

Il DL in questione, per le sanzioni relative alle violazioni in esame, richiama l'applicazione delle procedure e dei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta. Infatti, non si applica la c.d. "oblazione amministrativa". Il riferimento è alla facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n°689/1981).

Si segnala, infine, che tale disciplina, essendo inserita in un decreto legge in attesa di conversione, potrebbe subire modificazioni – anche significative – in tale sede.

Si prega di darne la massima diffusione presso gli iscritti.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ALLEGATO: DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022 n. 36,